

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. LII-bis
n. 36**

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2004)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione Umbria**

—————
Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 2005
—————

**Al Comandante Regionale della
Guardia di Finanza dell'Umbria
PERUGIA**

OGGETTO: 2° Relazione annuale ex L. 212/2000, art.13, comma 13 bis, anno 2004, comprensiva della semestrale di cui all'art. 13, comma 12, stessa legge.

I componenti dell'Ufficio del Garante del Contribuente per la Regione Umbria si sono riuniti collegialmente nella propria sede presso il Palazzo degli Uffici Finanziari di Perugia per redigere la relazione annuale prevista dall'art. 94 comma 8 Legge n. 289 del 27/12/2002 con il quale è stato aggiunto il comma 13 bis all'art. 13 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa all'attività svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, che è stata approvata all'unanimità.

Quella che viene presentata è la seconda Relazione inviata al Parlamento e al Governo sullo Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della Politica fiscale.

Essa è stata elaborata soprattutto sulla base delle indicazioni provenienti dai diversi ambienti esistenti sul territorio regionale e dei dati raccolti nel corso del periodo di attività.

Nella precedente relazione annuale e in quelle semestrali erano state esposte delle considerazioni di rilievo, derivanti dall'attività effettivamente espletata nei primi anni da parte dei Garanti, concernenti essenzialmente l'esigenza di modificare alcune disposizioni relative ad essi. In questa sede si sarebbe dovuto riproporle senonchè si è avuta recentemente notizia della presentazione di una apposita proposta di legge, d'iniziativa dell'On.le Giorgio Benvenuto e di altri deputati, proprio per apportare alcune modifiche al suindicato art. 13. L'auspicio dello scrivente è che detto progetto legislativo venga, a breve, discusso e approvato dal Parlamento

Di massima, con la detta proposta, vengono recepite molte delle richieste che i Garanti hanno frequentemente segnalato nel corso di questi primi 3 anni di attività, tenendo conto con l'occasione anche dei mutamenti nel frattempo intervenuti con la istituzione delle Agenzie fiscali. Le cennate richieste, come è noto, sono state molto discusse in sede di Assemblea dei Garanti del Contribuente e da quest'ultima approvate.

Nello specifico, e molto succintamente, con la proposta di legge in questione si vorrebbero raggiungere i seguenti obiettivi:

- attribuire alla figura del Garante una più precisa collocazione istituzionale, inserendola tra le Autorità indipendenti di Garanzia, rafforzandone così i poteri;
- svincolare gli Uffici del Garante da qualsiasi forma di dipendenza o di solo collegamento funzionale ed economico dalle Direzioni Regionali delle Entrate e affidando invece al Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze le relative funzioni di supporto, così come avviene attualmente con le segreterie delle Commissioni tributarie;
- dire chiaramente che la scelta dei Garanti da parte dei Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, previa adeguata istruttoria, deve necessariamente cadere su soggetti dotati di comprovata cultura ed esperienza in materia giuridica e tributaria, requisito, quest'ultimo, non sempre meccanicamente assicurato dall'appartenenza ad una delle categorie previste dalla più volte citata L. 212/2000;
- prevedere nomina e modalità di impiego, presso ciascun ufficio del Garante, di membri supplenti nel caso di prolungata e giustificata assenza dei titolari e stabilire i casi di incompatibilità, decadenza e cessazione dall'incarico predisponendo, contemporaneamente, i relativi meccanismi di accertamento e di sostituzione dei componenti non più in carica;
- integrare e rafforzare le attribuzioni del Garante, attualmente del tutto "disarmato" di fronte agli Uffici tributari competenti;
- eliminare i dubbi circa la competenza per materia del Garante e la legittimità dei suoi interventi nei confronti degli uffici impositori, compresi gli Enti locali;
- stabilire che sia la relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze che quella al Parlamento e al Governo vengano presentate annualmente e contemporaneamente;
- unificare al 31.12.2005 la data di scadenza degli incarichi per tutti i Garanti attualmente in servizio al 31.12.2005 in modo da far decorrere i nuovi (quadriennali) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009.

Alla luce di quanto sopra, appare quanto mai opportuno attendere l'esito dell'iter parlamentare della suindicata proposta di legge con la viva speranza che lo stesso si abbia nel più breve tempo possibile.

Aspetti organizzativi dell' Ufficio del Garante dell'Umbria

La solerte e cortese disponibilità manifestata dal Direttore Regionale, ha fatto sì che i locali dell'Ufficio siano ben collocati ed ammobiliati in maniera funzionale, consoni alle

esigenze dell'ufficio medesimo. L'unica richiesta, ormai residua, da evadere è quella di avere una stanza in più da assegnare alla segreteria e all'archivio, possibilmente situata accanto a quella del Presidente e più vicina alla porta d'ingresso dell'ufficio.

L'organico attuale della segreteria, come già detto in altre occasioni, con l'aggiunta della seconda unità disposta nel primo semestre 2003, ha ormai creato una situazione che consente di dare la massima continuità ed efficienza al servizio.

Inoltre, le dotazioni informatiche, il collegamento ad Internet ed all'Anagrafe Tributaria e l'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica, sono tutte soluzioni utilissime per l'espletamento dell'attività istituzionale, mentre resta ancora da risolvere il problema della mancata attivazione di alcuni tipi di interrogazione all'Anagrafe Tributaria, tra cui quella sui **rimborsi**, che sarebbe invece essenziale atteso che la maggior parte delle istanze, scritte e telefoniche, dei contribuenti al Garante si riferiscono a mancati rimborsi e si potrebbe inoltre evitare anche la necessità di richiedere ogni volta i relativi dati agli uffici competenti.

La suddetta autorizzazione consentirebbe infatti di acquisire direttamente i dati necessari per la trattazione delle pratiche segnalate dai contribuenti con grande risparmio di tempo e di lavoro sia per Garante che per gli stessi uffici finanziari, cui bisogna attualmente chiedere le informazioni.

Considerato peraltro che l'abilitazione per le interrogazioni all'Anagrafe Tributaria sullo stato dei rimborsi risulta autorizzabile solo per i dipendenti degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, mentre per l'Ufficio del Garante le dotazioni informatiche e relative abilitazioni sono state fornite dalla locale Direzione Regionale, è necessario attivarsi a livello nazionale presso l'Agenzia delle Entrate stessa affinché conceda a tutti i Garanti la possibilità di utilizzare tale procedura, pur sapendo che comunque non si potrà mai eliminare del tutto la documentazione cartacea.

Le suddette difficoltà, insieme ad altri problemi, sono state peraltro segnalate in occasione della audizione dei Garanti tenutasi presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 15 settembre 2004, in occasione del citato incontro riguardante le proposte di modifica all'art. 13 della L. 212/2000, dando luogo, come in precedenza già accennato, alla sopra citata proposta di legge, in attesa di approvazione da parte del Parlamento.

Purtroppo rimane tuttora irrisolto il problema riguardante la fornitura di materiale da consultazione. Mancano infatti i quattro codici classici e quelli tributari, qualche buon testo in materia giuridica, tributaria e ragionieristica, nonché alcune pubblicazioni pratiche preferibilmente della serie "Il Sole 24 Ore" e CD rom editi a cura del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, in considerazione che non sempre è possibile ottenere risultati dalle interrogazioni via INTRANET o INTERNET (specie nel caso delle sentenze della Corte

di Cassazione). Infine, questo ufficio dovrebbe essere messo nella condizione di poter consultare giornalmente una o più riviste di carattere tributario.

Infine si è inoltre in attesa della creazione di una banca dati dei rapporti tra Garanti e contribuenti e di una interconnessione telematica tra gli Uffici dei Garanti. Quest'ultima in particolare favorirebbe lo scambio tra Uffici di dati ed informazioni che renderebbero più agevole l'adozione di regole comuni nonché una maggiore omogeneità delle procedure.

Attività svolta nel 2004

L'attività istituzionale del Garante è proseguita tendendo ad instaurare il miglior rapporto possibile con tutti gli interlocutori, privilegiando quello tra contribuenti ed uffici e cercando di fornire in particolare ai singoli contribuenti – sia di persona che per telefono - informazioni dettagliate sulle procedure da seguire caso per caso e - in generale - sulle modalità più adatte per trovare la soluzione dei loro problemi.

Per quanto riguarda gli uffici, si cerca - ove possibile - di seguire le pratiche attraverso rapporti diretti o telefonici e, nel caso di richieste scritte, gli uffici di regola rispondono nel termine dei trenta giorni previsti dallo Statuto del Contribuente.

In alcuni casi particolari si è ritenuto opportuno acquisire pareri da parte della Direzione Regionale in relazione a comportamenti tenuti dagli uffici: ciò per indirizzare meglio gli uffici stessi.

Sono state eseguite visite informali presso gli uffici finanziari della Regione al fine di valutare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione ai contribuenti nonché la praticabilità dei locali aperti al pubblico, così come prevedono le norme in materia.

Tra le specifiche **problematiche nel rapporto fisco-contribuente** riscontrate nel corso del 2004 la più rilevante riguarda i **rimborsi**, come già detto in precedenza.

Infatti tra le istanze pervenute nell'anno, pur se numericamente non significative, continuano ad essere ancora dominanti, sia tra quelle formulate per iscritto che, soprattutto, tra quelle segnalate telefonicamente (cui però non ha fatto seguito un'istanza scritta), quelle inerenti il **mancato rimborso di crediti d'imposta**, con particolare riferimento ad IRPEF per annualità remote: va detto che – nonostante ci sia stato un grande sforzo da parte dell'Amministrazione Finanziaria per cercare di smaltire gli arretrati – il problema del ritardo nella corresponsione dei rimborsi permane, specie per annualità molto lontane nel tempo, il che porta tuttora ad un clima di grande esasperazione da parte dei cittadini contribuenti che si

riflette anche sui rapporti con l'ufficio del Garante, di fatto -come è risaputo- impossibilitato a dare un fattivo contributo agli interessati nella riscossione di quanto loro spettante.

Come è stato detto in precedenti relazioni semestrali, questo Garante, rendendosi conto della impossibilità di un intervento risolutivo, ha cercato di indirizzare i contribuenti verso soluzioni alternative quali il ricorso alla procedura esecutiva nel caso di sentenze delle Commissioni Tributarie passate in giudicato (artt. 68 e 69 del Dlgs 546/1992) e/o al giudizio di ottemperanza (art. 70 Dlgs 546/1992), e a quello del c.d. "conto sospeso" (v. art. 14 DL 669/1996 convertito con modificazioni nella L. 30/1997 e Circ.Min. n. 44 del 4.12.2002). Oppure invito, come ha indicato il Garante delle Marche nella sua relazione n. 5 inviata in visione, a "rivolgersi al Giudice Ordinario per esperire, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10725 del 22.7.2002, l'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. in caso di formale riconoscimento, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, del diritto del contribuente al rimborso e di quantificazione del relativo credito".

Il problema però permane e, tra l'altro, costituisce uno dei casi di mancata attuazione delle disposizioni dello Statuto del Contribuente, con riferimento -in questo caso- al disposto dell'art. 13, comma 10, dello Statuto stesso: la disposizione prevede infatti l'obbligo del Garante di richiamare " gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta".

Il principio esposto, a distanza di anni dalla sua emanazione, viene rispettato solo formalmente: difatti il procedimento di convalida del rimborso da parte degli uffici viene effettuato quasi sempre molto oltre i tempi previsti e fa inoltre emergere un altro problema molto più grave, che è quello della incertezza totale sui tempi della effettiva esecuzione del rimborso convalidato.

Il contribuente, dopo la convalida suddetta (con la quale l'ufficio competente si libera finalmente dalle proteste del contribuente circa il mancato riconoscimento del rimborso), non ha più punti di riferimento per avere notizie attendibili circa i tempi della restituzione del dovuto da parte dello Stato. E mentre da parte dell'Amministrazione Finanziaria si enunciano attraverso i canali mediatici programmi di smaltimento degli arretrati dei rimborsi, per le annualità più lontane i tempi effettivi di riscossione restano sempre più nel vago e - nonostante la convalida avvenuta da anni - il contribuente non può neanche utilizzare la compensazione, stante le attuali disposizioni di legge in vigore.

Quindi, anche se il Garante , attraverso contatti con gli uffici delle Entrate, e per far emergere le diverse fasi e responsabilità nel procedimento di rimborso, cerca di far convalidare nel più breve tempo possibile il rimborso da parte degli Uffici, gli Organi Centrali dell'Agenzia delle Entrate non danno comunque certezze sui tempi dell'erogazione.

Nella stragrande maggioranza dei casi, le lamentele più comuni riguardano di fatto proprio tale mancanza di certezza sui tempi della riscossione dei rimborsi e, di conseguenza, insorge sfiducia e rabbia nei confronti dello Stato e nei confronti del Garante, che non ha i mezzi effettivi per porre rimedio a tale situazione.

Di certo, il principio della fiducia enunciato nel 6° comma del citato art. 13 ne esce gravemente lesa!

Quanto al problema della carenza di fondi invocato dagli uffici per giustificare il mancato rimborso di quanto spettante, esso è evidentemente collegato con la difficoltà da parte della Direzione Centrale Gestione Tributi dell'Agenzia delle Entrate di erogare fondi maggiori, causa la nota situazione del bilancio dello Stato.

Come già evidenziato, questa situazione crea un clima di sfiducia ed una perdita di credibilità per l'Amministrazione finanziaria, Amministrazione che pure cerca in altri settori di fare tutto il possibile per venire incontro alle esigenze del contribuente ed agevolarne gli adempimenti tributari, per cui la soluzione ottimale sarebbe quella di intervenire per una estensione della applicabilità dell'istituto della compensazione tra pagamento del tributo e rimborso vantato per gli anni precedenti, modificando l'attuale disposizione che prevede la compensazione solo per i tributi di cui all'art. 17 del Dlgs 241/1997, e dando così attuazione al contenuto dell'art. 8, 1° comma, dello Statuto del Contribuente. Infine si ritiene che il problema potrebbe essere positivamente affrontato anche tramite l'inserimento - tra le voci di cui agli allegati alla legge finanziaria 350/2003 per l'anno 2004 - di una voce ad hoc relativa proprio ai rimborsi.

In generale, a chiusura dell'attività svolta da questo Ufficio del Garante nell'anno 2004, che certo numericamente è stata di dimensioni ridotte rispetto alle altre regioni più grandi ma comunque interessante per la tipologia delle istanze prodotte, si può tracciare un bilancio sostanzialmente positivo.

L'attività svolta è stata finalizzata alla massima collaborazione con i contribuenti, sia telefonicamente che attraverso contatti personali in ufficio: oltre ad individuare le eventuali possibili soluzioni ai problemi prospettati, ed eventualmente indirizzare gli interessati agli uffici competenti per risolverli con rapidità, si è fornito tutto l'aiuto necessario per la valutazione della problematica prospettata, e ciò anche attraverso colloqui personali con i Garanti stessi.

Si precisa, inoltre, che il Garante, come è prescritto dal regolamento interno, non può intervenire in caso di ricorsi pendenti o di pendenza del termine per presentare ricorso presso

le Commissioni tributarie a meno che non esista un manifesto errore di fatto o di diritto che consigli l'esercizio dell'autotutela oppure quando ritiene che non risulti dimostrata la fondatezza di un diritto o interesse meritevole di tutela.

Per quanto riguarda i rapporti con gli altri uffici, essi sono stati improntati alla massima collaborazione e correttezza, e i dati richiesti sono stati forniti –salvo rare eccezioni – nei tempi previsti dalle relative disposizioni normative.

Le risposte ai contribuenti sono state fornite, al termine dell'istruttoria, con pareri motivati sia in caso positivo che negativo.

I rapporti con la locale Direzione Regionale delle Entrate sono sereni e costruttivi mentre il Direttore Tiezzi è sempre disponibile a recepire le necessità segnalate dal Garante e – appena possibile – soddisfarle.

Anche i rapporti con la Guardia di Finanza a tutti i livelli sono stati sempre ottimi e improntati alla massima collaborazione.

Dall'attività espletata nel corso del 2004 è inoltre emerso, attraverso i contatti con i contribuenti e con gli uffici operativi, un netto miglioramento nel rapporto fisco-contribuente, il che costituisce uno degli obiettivi dello Statuto del Contribuente, mentre la stessa cosa non si può dire relativamente alla effettiva applicazione di altri principi esposti nello Statuto e riguardanti, ad esempio, le modalità di redazione delle leggi tributarie (vedi da ultimo le leggi finanziarie 2004 e 2005).

In merito alla specifica attività svolta del Garante nell'anno 2004, come già segnalato nelle relazioni semestrali previste dall'art.13, c.12, della L. 212/2000, le istanze per ottenere i rimborsi spettanti rappresentano la maggioranza rispetto al totale delle stesse, seguite da quelle tendenti ad ottenere l'applicazione del principio di autotutela e da quelle relative a segnalazione di irregolarità nell'espletamento delle verifiche fiscali o nel funzionamento degli uffici, altre istanze si riferiscono a richieste di annullamento di cartelle di pagamento, ICI e altri tributi.

Circa il carico complessivo delle pratiche del 2004 si segnala che sono stati formati n.600 fascicoli, per la maggior parte attinenti il settore “ Affari generali” (atti interni, istruttoria pratiche, corrispondenza con vari uffici dell'Agenzia delle Entrate, con la filiale del Demanio di Perugia e con gli altri Uffici del Garante), mentre 33 sono le specifiche richieste d'intervento del Garante pervenute durante l'anno 2004, così suddivise:

- n.10 per la mancata erogazione dei rimborsi
- n.5 per esposti sull'operato degli Uffici delle Entrate
- n.4 per la richiesta di applicazione dell'autotutela
- n.4 per le segnalazioni di irregolarità per verifiche fiscali
- n.3 per segnalazione di disfunzioni,irregolarità,scorrettezze e prassi anomale
- n. 2 per richieste annullamento cartelle di pagamento
- n.1 per ICI
- n. 4 per argomenti vari

Nel secondo semestre dell'anno 2004 per il primo semestre è già stata inviata apposita relazione), risultano prodotte n. 17 istanze, di cui:

- n.3 per la mancata erogazione dei rimborsi
- n.3 per esposti sull'operato degli Uffici delle Entrate
- n.2 per la richiesta di applicazione dell'autotutela
- n.3 per le segnalazioni di irregolarità per verifiche fiscali
- n.1 per segnalazione di disfunzioni,irregolarità,scorrettezze e prassi anomale
- n.1 per richieste annullamento cartelle di pagamento
- n.1 per ICI
- n.3 per argomenti vari

Si segnala, per inciso, che nell'anno in esame, come pure nel secondo semestre del 2003, si è rilevata una netta flessione del numero delle istanze, certamente dovuta al condono, i cui termini si sono chiusi recentemente. Infatti con il condono i contribuenti hanno avuto la possibilità di chiudere le loro liti col fisco e, quindi, solo in futuro si potranno ripresentare situazioni problematiche da segnalare al Garante, magari proprio relative alla validità o meno del condono stesso.

Tra le cause che possono aver inciso sulla flessione anzidetta si ritiene di poter includere la maggiore collaborazione attualmente riscontrabile tra gli uffici operativi ed il cittadino contribuente, dovuta anche alla maggiore disponibilità che gli uffici hanno dimostrato nel rapportarsi con gli utenti stessi.

Infine, lo scarso numero di pratiche può, probabilmente, essere imputata anche — come già segnalato nelle precedenti relazioni — alla poca conoscenza dell'Ufficio del Garante da parte dei contribuenti. Questo aspetto, come è noto, è stato più volte segnalato dalla stampa tecnica e dalle varie associazioni dei consumatori.

Circa altri argomenti oggetto di interesse da parte dei contribuenti, oltre ai casi già indicati concernenti richieste di autotutela, si è avuta qualche segnalazione per comportamenti degli uffici finanziari o della Guardia di Finanza ritenuti un po' discutibili dai soggetti interessati.

Per queste ultime segnalazioni, spesso dovute ad una non completa conoscenza delle disposizioni di legge, questo Garante ha ritenuto di risolvere le questioni sollevate con la massima cortesia e disponibilità nei confronti di tutti conseguendo sempre i migliori risultati con tutti gli uffici interessati.

Tra le pratiche trattate e concluse positivamente nel semestre interessato, si ritiene di segnalare una istanza di sollecito relativo ad uno **sgravio per IRPEF 1986** per la cosiddetta "**busta pesante**", cioè inerente le imposte sospese per il terremoto che colpì l'Umbria nel 1984 e nel 1997 e che ha comportato lo studio e la soluzione di una problematica specifica riguardante circa 800 contribuenti della Regione.

A tale proposito si ritiene utile ricordare che a seguito dei cennati **eventi sismici** numerosi sono stati i contribuenti che hanno chiesto a questo Garante informazioni e chiarimenti sulla possibilità di recuperare le maggiori imposte pagate per le dichiarazioni dei redditi degli anni 1984, 1985 e 1986 anche in assenza di tempestiva impugnazione delle relative cartelle esattoriali.

Tale problematica ebbe inizio allorché alcuni contribuenti, richiamando una copiosa legislazione emanata in materia di calamità naturali, proposero ricorso avverso le cartelle esattoriali con le quali si chiedeva la restituzione delle ritenute fiscali sospese durante il periodo 1985- 86 in quanto da tali cartelle non risultava la revisione - disposta dall'articolo 3 comma 2 bis del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sopra citato - dell'imponibile per le annualità medesime effettuata da parte dell'ufficio II.DD. competente.

In effetti, gli uffici finanziari avevano così agito in base ad una risoluzione ministeriale (n.273 del 4 marzo 1987) la quale precisava che con il suddetto art.3 del D.L. 791/1985 "... l'intento del legislatore ... non era quello di accordare un beneficio aggiuntivo sotto forma di una parziale detassazione o abbattimento della base imponibile ai fini Irpef e Ilor bensì di ricondurre la base imponibile stessa ad una corretta quantificazione".

Questa tesi fu accolta dalla Commissione Tributaria Centrale, ma non dalla Corte di Cassazione.

Nel frattempo si verificò in Umbria e nelle Marche un altro sisma, quello del settembre 1997. Tale evento indusse il Parlamento ad emanare altre disposizioni di legge: in particolare l'art. 13, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 che, introducendo una norma simile alla precedente ed applicabile in via generale a tutti i soggetti destinatari di provvedimenti di favore dipendenti da calamità pubbliche, dispose che "le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento era stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restavano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette".

Tale disposizione fu successivamente seguita dall'art. 11 della L. 28 febbraio 1999, n. 28, e da una norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Finalmente solo nel 2002, con la Circolare n. 42 del 14 maggio, l'Agenzia delle Entrate, prendendo atto del parere favorevole all'abbandono del contenzioso esistente in materia, espresso dalla Avvocatura generale dello Stato, ritenne ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione contrario alle tesi in precedenza sostenute dall'Amministrazione finanziaria.

Da quanto sopra esposto, si comprendono facilmente i motivi per cui i problemi, derivanti sul piano fiscale dal più volte citato evento sismico abbiano prodotto un notevole contenzioso a tutti i livelli e causato agli uffici e ai contribuenti un impegno oltremodo gravoso.

L'istanza innanzi citata, prodotta nel 2004, si riferisce alle vicende di cui sopra. Nel caso specifico il contribuente lamentava la mancata emissione, da parte del competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, del provvedimento di sgravio di una cartella di pagamento riguardante appunto la restituzione della "busta pesante" anno 1986, per la quale il contribuente aveva nel frattempo usufruito del condono ex L. 689/2002 e ciò nonostante la sentenza favorevole emessa dalla Commissione Tributaria.

Per chiarire la situazione sono state chieste notizie ai soggetti interessati: la SORIT (Concessionaria per la riscossione dei tributi), la UIL che si era occupata dei ricorsi in Commissione, la Direzione Regionale delle Entrate e l'Ufficio locale di Perugia delle Entrate.

Si è così evidenziato che il ritardo era dovuto alla necessità di definire preliminarmente, a seguito dei contatti avvenuti tra i soggetti sopra elencati e gli Organi Centrali, la linea di condotta da seguire: il problema infatti riguardava l'opportunità di sgravare tutta la cartella oppure, vista la fruizione del condono su parte degli importi dovuti,

solo una parte della cartella stessa, con conseguenti problemi tecnici nella procedura automatizzata di sgravio.

Come innanzi accennato, nel corso dell'istruttoria è emerso che la questione riguardava circa **800 contribuenti** che si trovavano nelle stesse condizioni ed al termine dell'istruttoria risultava che comunque le comunicazioni di sgravio sarebbero state emesse entro il settembre 2004.

Peraltro, non appena il Garante ha appurato che il termine finale per effettuare gli sgravi era ormai imminente, il contribuente stesso si è presentato personalmente in ufficio per informarci di avere appena ricevuto la comunicazione dello sgravio e per ringraziarci dell'interessamento.

Si segnala inoltre che all'ufficio del Garante pervengono spessissimo richieste di informazioni in generale specialmente per telefono. Fermo restando che tra i compiti di questo ufficio non rientra il "servizio informazioni", è comunque nostra cura cercare di individuare le problematiche dei contribuenti per poi indirizzarli agli uffici competenti.

Quanto alle richieste formulate a questo Ufficio perché esprima il parere ai fini della emanazione del decreto di accertamento del mancato o irregolare funzionamento di Uffici finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del D.L.498/61, convertito con legge 770/1961, come modificato dall'art. 10 del Dlgs. 32/2001, nel semestre interessato è stata trattata n 1 sola pratica.

Il Collegio

Dr Nicolò Restivo Presidente

Gen. Paolo Pasini Componente

Dr Emanuele Taddonio Componente est.

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.n. 39/93

